**Sottomissione di Monterotondo a Siena (1359)**

Comune et huomini di Monteritondo sottomisero la decta terra al Comuno di Siena nel 1359 del mese di giugno con certi pacti et modi come appare al predecto kaleffo fo.359 infra gl’altri appaiono questi. In prima derono et concessero et transferirono nel Comuno di Siena liberamente el mero et mixto imperio et ogni signoria et iurisdictione et facultà d’essa terra et uomini et persone in esso stanti et suo corte presenti et futuri.

Item debano ogni anno imperpetuo el dì de la vigilia de la festa di Sancta Maria del mese d’agosto per loro sindico et massaro d’essa terra portare, offerire et lassare appresso la maggiore chiesa d’essa città di Siena uno cero ornato di fiori di cera di valuta almeno xxv libre di denari senesi et debano acompagnare el decto cero quando si fa l’offerta quatro massari d’essa terra ciascuno di loro con un cero di libra in mano et debano sono tenuti così fare ogni anno imperpetuo.

Item debano fare et muovere guerra contra qualunque persona , luogo comuno et università et simili modo fare pace a ogni volontà del Comuno di Siena et come piacerà et parrà a lui.

Item debano ricettare nel decto castello et suo corte ogni gente del Comuno di Siena armata et disarmata a piei et a cavallo tante et quante volte piaciarà et parrà al Comuno di Siena di nocte et di dì, tempo et ora.

Item promissero dare la decta terra al Comuno di Siena ad ogni sua volontà fornito et sfornito, guarnito e sguarnito.

Item debano tenere gl’amici del Comuno di Siena per amici et nemici per nemici.

Item se el Comuno facesse exercito o cavalcata contra alcuno suo nemico allora debbano mandare nel detto exercito et cavalcata a le spese loro quella gente a piei armata che la possibilità d’esso Comuno potrà fare decentemente ad ogni volontà et richiesta d’esso Comuno di Siena.

Item chel cassaro d’essa terra si deba guardare per lo Comuno di Siena et possa mandare uno castellano o più con quelli fanti che vorrà et esso guardare et in guardia tenere et salvare a le spese d’esso Comuno di Siena.

Item sono tenuti et debano ogni anno dare imperpetuo et pagare per censo et nome di censo duecento fiorini d’oro et fare el pagamento al camerlengo di Biccherna ricevendo per lo Comuno di Siena in due paghe […]

Item non debano essere gravati per lo Comuno di Siena a niun’altra graveça et kabella se no in ducento fiorini predecti et che per lo Comuno di Siena non si possa statuire et imponare al decto Comuno niun’altra graveça.

Item che tucte le chabelle rimangano et rimanere debano intere et inlese al decto Comuno di Monteritondo.

Item non possano ne debbano imponere o ordinare a niuno vero cittadino di Siena pedagio overo kabella o altro peso reale et personale ma sieno liberi et absoluti da ogni pedagio et cabella et d’ogni peso.

Item non possano ricettare alcuno inimico overo ribello o condennato per maleficii per lo Comuno di Siena ne la decta terra, suo corte et distrecto.

Item debano ogni anno imperpetuo di sei mesi in sei mesi avere uno vicario per lo Comuno di Siena el quale sia notaio et tratto a caso de la cerna maggiore el quale debba menare seco a fare l’ofitio due buoni fanti et deba avere per suo salario et de fanti per sei mesi dal Comuno di Monteritondo fiorini quarantaquatro d’oro et interamente pagarsi con effecto.

Item chel vicario predecto abia piena cognizione et iurisditione in civili et criminali potere conoscere, diffinire, absolvare et condennare ciascuno delinquente secundum forma degli statuti d’esso Comuno di Monteritondo salvo che ne maleficii dove si dovesse imponere pena membrale o personale allora pertenga la cognizione a l’officiali del Comuno di Siena secundum statuta Senarum.

Item che gli statuti d’essa terra debano essere riveduti e fatti et ch’essi saranno per loro dal Comuno di Siena corretti et sì come allui piaciarà et così corretti et riveduti esser approbati et innançi la detta aprobatione non abiano alcuna podetà o facoltà per niun modo.

Item che per li predecti patti non si generi alcuno preiudicio ne le ragione che apparissero essere del Comuno di Siena ma rimangano ferme et sempre inlese et le predecte cose fecero per chel Comuno di Siena promisse la terra predecta tenere sotto la sua protectione et custodia.

Item promissero le predecte cose pienamente observare sotto la pena di diece milia marche d’ariento.

(*Siena e il suo territorio nel Rinascimento*. Documenti raccolti da Mario Ascheri e Donatella Ciampoli, Il Leccio, Siena, 1986, pp.154-156)